



PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 3 agosto 2012

in merito alla ricapitalizzazione della Banca Monte dei Paschi di Siena

(CON/2012/64)

Introduzione e base giuridica

Il 26 giugno 2012, il Governo italiano ha adottato il decreto-legge n. 87¹ (di seguito il «decreto-legge»), che è entrato in vigore il 27 giugno 2012. Il 27 luglio 2012 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze una richiesta di parere sul decreto-legge. Gli articoli da 5 a 12 del decreto-legge riguardano la ricapitalizzazione della Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 2, paragrafo 1, terzo e sesto trattino, della Decisione 98/415/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla consultazione della Banca centrale europea da parte delle autorità nazionali sui progetti di disposizioni legislative², in quanto il decreto-legge concerne la Banca d'Italia e le norme applicabili agli istituti finanziari nella misura in cui esse influenzano la stabilità di tali istituti e dei mercati finanziari. Conformemente al primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

1. Finalità del decreto-legge

1.1 Per raggiungere gli obiettivi di ricapitalizzazione in linea con la raccomandazione dell'Autorità bancaria europea dell'8 dicembre 2011 (di seguito la «raccomandazione ABE»), al Ministero è dato mandato di provvedere alla ricapitalizzazione di MPS, su richiesta di quest'ultima e subordinatamente al verificarsi di talune condizioni. Su richiesta, il Ministero sottoscriverà fino a 2 miliardi di euro in nuovi strumenti finanziari emessi da MPS, computabili nel patrimonio di vigilanza (*Core Tier 1*) ai sensi della raccomandazione ABE (di seguito i «Nuovi Strumenti Finanziari»). Tale operazione sarà condizionata all'esercizio di uno scambio, consistente nel rimborso dei titoli in essere emessi da MPS e sottoscritti dal Ministero ai sensi del decreto-legge n.185 del 29 novembre 2008³, del valore nominale di 1.9 miliardi di euro, contestualmente alla sottoscrizione da parte del Ministero di Nuovi Strumenti Finanziari emessi da MPS per un

¹ Decreto-legge n. 87 del 26 giugno 2012, *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana* n. 148, 27.6. 2012, pag.3.

² GU L 189, del 3.7.1998, pag. 42.

³ Si vedano i pareri della BCE CON/2008/58 e CON/2008/65. Tutti i pareri e i documenti della BCE sono disponibili sul sito internet della BCE all'indirizzo www.ecb.europa.eu.

importo equivalente⁴. Un'altra condizione per l'attivazione del regime che sarà in vigore fino a dicembre 2012, sarà l'adozione da parte della Commissione europea di una decisione che confermi che il decreto-legge è compatibile con il quadro normativo dell'Unione in materia di aiuti di Stato.

- 1.2 Ai sensi del regime in oggetto, MPS invierà al Ministero e alla Banca d'Italia una richiesta che include un piano di ristrutturazione almeno 30 giorni prima della data prevista di sottoscrizione. Se la Banca d'Italia fornisce una valutazione positiva entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, il Governo effettuerà la ricapitalizzazione sulla base di uno specifico decreto.
- 1.3 I Nuovi Strumenti Finanziari emessi da MPS saranno privi di diritti di voto e potranno essere convertiti in azioni ordinarie a richiesta dell'emittente. MPS avrà la facoltà di rimborso o riscatto, soggetto all'autorizzazione della Banca d'Italia, avendo riguardo alle condizioni finanziarie e di solvibilità dell'emittente e del gruppo bancario. Il pagamento degli interessi sui Nuovi Strumenti Finanziari dipenderà dalla disponibilità degli utili distribuibili: se gli interessi non sono corrisposti, per assenza o incapacità degli utili distribuibili, l'emittente assegnerà al Ministero azioni ordinarie di nuova emissione per una quota del patrimonio netto corrispondente all'importo della cedola non corrisposta.
- 1.4 Il decreto-legge prevede anche le seguenti possibili risorse per finanziare la ricapitalizzazione: a) la riduzione lineare degli stanziamenti di bilancio; b) la riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa; c) l'utilizzo temporaneo di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa; d) emissione di titoli di Stato.
- 1.5 Il Ministero, dopo aver consultato la Banca d'Italia, emetterà un decreto che stabilirà le disposizioni di attuazione del decreto-legge e il prospetto dei Nuovi Strumenti Finanziari. Il prospetto disciplinerà la remunerazione, i casi di riscatto, rimborso e conversione, nonché ogni altro elemento necessario alla gestione delle fasi successive alla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari.

2. Il momento adeguato per consultare la BCE

Nell'ordinamento giuridico italiano l'adozione di un decreto-legge è parte di una procedura legislativa d'urgenza a due fasi. Nella prima fase il Governo adotta il decreto-legge che entra immediatamente in vigore e produce i suoi effetti, per un periodo di 60 giorni, a partire dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Nella seconda fase il Governo presenta il decreto-legge al Parlamento il giorno stesso dell'adozione, per la conversione in legge entro 60 giorni. Il paragrafo 2 del parere CON/2012/20 aveva già fatto notare che i decreti-legge entrano in vigore al momento dell'adozione da parte del Governo e che pertanto la consultazione dovrebbe aver luogo prima dell'adozione. La consultazione della BCE che intervenga dopo la presentazione del decreto-legge al Parlamento per la conversione in legge non è

⁴ L'importo complessivo dei Nuovi Strumenti Finanziari emessi da MPS sarà fino a 3.9 miliardi di euro.

sufficiente a garantire il rispetto dell'obbligo menzionato, e la BCE richiama l'attenzione del Ministero al rispetto della corretta procedura di consultazione⁵.

3. Ricapitalizzazione di MPS

La necessità di effettuare la ricapitalizzazione di MPS, il terzo gruppo bancario italiano, è primariamente dovuta al maggiore livello di capitale richiesto dalla Autorità bancaria europea (ABE), che doveva essere raggiunto entro la fine di giugno 2012. Il nuovo apporto di capitale da parte del governo, fino a 2 miliardi di euro, è sufficiente a garantire retroattivamente il rispetto del livello di capitale richiesto dall'EBA, e a garantire un certo margine di sicurezza a fronte di potenziali perdite future. I Nuovi Strumenti Finanziari utilizzati per la ricapitalizzazione sono uno strumento appropriato poiché sono classificati come computabili da parte dell'ABE nel patrimonio di vigilanza *Core Tier 1*. Pertanto, dal punto di vista della stabilità finanziaria, la prevista ricapitalizzazione di MPS è vista con favore, in quanto aumenta la stabilità di questa banca di importanza sistemica e contribuisce a mantenere la fiducia degli investitori nel settore bancario italiano.

4. Uso dei titoli di Stato per ricapitalizzare MPS

Il Governo italiano può emettere titoli di Stato per finanziare la ricapitalizzazione MPS. La BCE prende atto del fatto che queste obbligazioni sarebbero collocate sul mercato e il ricavato sarebbe dunque utilizzato per sottoscrivere i Nuovi Strumenti Finanziari emessi da MPS. Ciò non darebbe luogo ad alcuna preoccupazione dal punto di vista del finanziamento monetario. La BCE osserva tuttavia che, nell'ipotesi in cui si desse luogo a una ricapitalizzazione di un ente creditizio da parte dello Stato al fine di ripristinarne la solvibilità tramite un apporto diretto di strumenti di debito emessi dal Governo, il successivo utilizzo di tali strumenti di debito quali garanzie nelle operazioni di liquidità di banca centrale solleverebbe problemi di finanziamento monetario, nel caso in cui non fossero presenti fonti alternative di finanziamento sul mercato.

5. Ruolo della Banca d'Italia

La BCE ritiene che la formulazione del decreto-legge sia conforme al principio di indipendenza della banca centrale. Anche il regolamento di attuazione, che sarà adottato dal Ministero previa consultazione della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge, dovrà rispettare il principio di indipendenza della banca centrale⁶.

⁵ Si veda il Titolo IV, Sezione I, della Guida alla consultazione della Banca centrale europea da parte delle autorità nazionali su progetti di disposizioni legislative. Si vedano anche i paragrafi 2.2 e 2.3 del Parere BCE CON/2012/48.

⁶ Qualunque coinvolgimento di una BCN nell'attuazione di misure di rafforzamento della stabilità finanziaria deve avvenire nell'osservanza del Trattato, vale a dire che le BCN devono svolgere le proprie funzioni in maniera pienamente compatibile con la propria indipendenza istituzionale e finanziaria in modo tale da salvaguardare l'accurato svolgimento dei propri compiti ai sensi del Trattato e dello Statuto. Nei limiti in cui la legislazione nazionale preveda un ruolo per la BCN che vada oltre le funzioni consultive e richieda che essa assuma compiti aggiuntivi, si deve assicurare che tali funzioni non incidano sulla capacità della BCN di svolgere i propri compiti connessi al SEBC dal punto di vista operativo e finanziario. Si veda il Rapporto sulla convergenza 2012 della BCE, pag. 23.

ECB-PUBLIC

Il presente parere sarà pubblicato sul sito internet della BCE.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 3 agosto 2012.

[firmato]

Il Vicepresidente della BCE

Vítor CONSTÂNCIO